

**IVA**

---

***Le cessioni di beni a viaggiatori extracomunitari***

di Marco Peirolo

L'art. 8, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972 esclude dal regime di non imponibilità previsto per le cessioni di beni con trasporto all'estero a cura del soggetto non residente, le operazioni aventi per oggetto i **beni da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio dell'Unione europea**, per i quali trova infatti applicazione la specifica disciplina dettata dall'art. 38-quater del decreto IVA, riferita alle cessioni nei confronti dei viaggiatori domiciliati o residenti in Paesi extra-UE.

La finalità è quella di agevolare i **turisti stranieri**, introducendo particolari agevolazioni sempreché siano fornite adeguate garanzie che i beni lascino effettivamente il territorio comunitario e non vengano commercializzati al suo interno, in evasione d'imposta.

Dal punto di vista soggettivo, fermo restando che gli acquirenti devono essere **persone fisiche che agiscono in veste di "privati consumatori"**, la non imponibilità si applica anche nei confronti dei soggetti nazionali o comunitari che, per qualsiasi motivo, abbiano acquisito domicilio o residenza in un Paese extracomunitario.

La residenza o il domicilio extracomunitario deve essere espressamente indicata sul **passaporto o altro documento equipollente** che l'acquirente è tenuto ad esibire al cedente all'atto dell'effettuazione dell'acquisto, i cui estremi devono essere riportati in fattura (C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E, § 1).

L'agevolazione si applica anche nei confronti dei soggetti aventi residenza o domicilio nei **territori esclusi dall'Unione** ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972 (es. Comuni di Livigno e Campione d'Italia), mentre le cessioni nei confronti di soggetti residenti nella Repubblica di **San Marino** sono soggette a IVA in base all'art. 7 del D.M. 24 dicembre 1993.

La non imponibilità è riconosciuta per le cessioni effettuate dai **commercianti al dettaglio**, nonché a quelle dei **grossisti** che abbiano ottenuto l'iscrizione al REC e l'autorizzazione amministrativa anche per il commercio al dettaglio, sempreché le cessioni al minuto avvengano in appositi locali, distinti da quelli destinati alla vendita all'ingrosso, e abbiano per oggetto una quantità di beni proporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell'uso personale o familiare (R.M. 7 settembre 1998, n. 126/E).

Per il cedente, le operazioni in esame, in quanto non imponibili, danno diritto alla detrazione dell'imposta assolta "a monte" sugli acquisti, ma non concorrono alla determinazione dello

**status di esportatore abituale e alla formazione del *plafond* e non consentono di richiedere il rimborso dell'IVA annuale o trimestrale.**

Dal punto di vista oggettivo, le cessioni di beni devono superare, complessivamente, l'importo minimo di **154,94 euro, al lordo dell'IVA**. Il limite minimo si riferisce agli acquisti effettuati presso uno stesso punto vendita e risultanti da un'unica fattura.

Le categorie merceologiche rilevanti ai fini dell'agevolazione sono state indicate, in via di massima, dall'Amministrazione finanziaria.

Un ulteriore requisito per beneficiare della non imponibilità è relativo al trasporto dei beni al di fuori dell'Unione europea nei bagagli personali dell'acquirente **entro il terzo mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Può accadere che i beni non possano essere collocati nei bagagli personali del viaggiatore e che, soprattutto in ragione del loro volume o peso, devono essere invece inoltrati presso il domicilio estero del proprietario attraverso il sistema della spedizione come **"bagaglio non accompagnato"**. La C.M. 3 agosto 1999, n. 171/D ha confermato la possibilità di beneficiare dell'agevolazione purché i viaggiatori residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea lascino l'Italia con diretto scalo nel proprio Stato di appartenenza. È inoltre necessario che sulla "Lettera di Trasporto Aereo (LTA)", compilata dalla compagnia aerea (vettore) dietro istruzioni del mittente:

- vi sia **identità** tra la merce descritta e quella indicata sulla fattura, nonché coincidenza tra il nominativo del mittente e quello del destinatario dei beni;
- siano annotati gli **estremi del medesimo documento di riconoscimento del mittente straniero** (passaporto o altro documento equipollente) indicati sulla fattura.

Lo sgravio dell'IVA a favore del soggetto extracomunitario può essere riconosciuto dal dettagliante italiano secondo due modalità alternative. In particolare, in sede di cessione, emettendo **fattura senza applicazione dell'imposta**, che quindi deve essere scorporata dal prezzo di vendita, oppure con **rimborso** successivo dell'imposta all'acquirente straniero a cura del dettagliante o tramite apposita società intermediaria.

Il **"tax free shopping cheque"** può essere utilizzato in sostituzione della fattura per il rimborso dell'IVA che è anticipata al viaggiatore straniero dalla società di **"tax refund"**, la quale provvede a trasmetterlo al commerciante che lo ha rilasciato per ottenere la restituzione dell'importo dell'IVA anticipata. Di norma, al negoziante viene inviato un riepilogo mensile, come estratto conto dei **"tax free cheque"** emessi e vistati dalla dogana, a fronte del quale il commerciante emette una **nota di variazione riassuntiva** al fine di recuperare l'IVA rimborsata (R.M. 15 febbraio 1994, n. 1882 e R.M. 18 marzo 1992, n. 445849).